



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Normativa tecnica. Sicurezza e conformità dei prodotti

# Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio

**INDICE**

**Introduzione ..... 3**

**Riferimenti normativi ..... 4**

**Descrizione delle attività di vigilanza..... 6**

**ITER ISTRUTTORIO ..... 10**

## **Introduzione**

Al fine di garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione nonché assicurare che le merci siano sicure e conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione, i prodotti immessi sul mercato unionale devono soddisfare specifici requisiti essenziali di salute e sicurezza, come prescritti dalle relative normative di prodotto, al fine di garantire un'elevata tutela dei consumatori. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni risulta indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione.

In tale ambito, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONACAMERE) hanno sottoscritto una specifica Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori. Tale Convenzione mira ad ottenere un livello elevato di controllo sul territorio nazionale attraverso l'implementazione di peculiari Piani esecutivi che prevedono attività congiunte nell'ambito dei rispettivi profili di competenza, con esami, ispezioni e test report sui prodotti in vendita presso distributori fisici e online.

Con la definizione dei citati Piani esecutivi si tratteggia l'attività di vigilanza del mercato svolta, in modo coordinato e sinergico, tra il MIMIT e UNIONCAMERE, con riferimento a specifiche categorie di prodotti individuati dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT) anche al fine di realizzare un'opportuna reportistica di informazione per i consumatori, in materia di prodotti sicuri e conformi.

La gestione delle segnalazioni provenienti dalle Camere di Commercio rientra nell'alveo delle competenze della Divisione VI – Normativa tecnica, Sicurezza e Conformità dei Prodotti della DGMCTCNT.

Il presente documento – Linea Guida - si pone come obiettivo la descrizione del processo sotteso all'attività di vigilanza del mercato, svolta in sinergia con il sistema Camerale, indicando le normative di riferimento, l'iter del procedimento amministrativo, a partire dalla presentazione della segnalazione, per la quale è stata predisposta specifica modulistica (Allegato I), con le relative istruzioni per la corretta compilazione della medesima.

## **Riferimenti normativi**

Di seguito, si riporta il quadro normativo di riferimento, all'interno del quale si colloca il Servizio di vigilanza del mercato gestito in collaborazione con le Camere di Commercio:

- Regolamento 1020/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- Regolamento n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decisione n. 768 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, recepita con D.lgs. 11 aprile 2011, n. 54;
- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, recepita a livello nazionale con il D.lgs. 19 maggio 2016, n. 86;
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e relativa attuazione D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con il recepimento di cui alla parte IV-Sicurezza e qualità del Codice del Consumo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, attuato con D.lgs. 16 giugno 2017, n. 106;
- Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, recepita con D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 26. Tale decreto modifica il precedente D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE;
- Direttiva 2006/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17;
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
- Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, attuato con D.lgs. 21 febbraio 2019, n. 23 e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121.

### **Descrizione delle Attività di Vigilanza – Iter procedurale**

L'attività di vigilanza del mercato, svolta congiuntamente con il sistema Camerale, si sviluppa attraverso la realizzazione di azioni articolate in diverse fasi successive. Preliminarmente, la Direzione generale MTCNT provvede a:

- individuare i criteri per la pianificazione generale e locale dei controlli;
- definire i prodotti da sottoporre a controllo e le relative metodologie di campionamento;
- individuare gli organismi di valutazione della conformità ed i laboratori accreditati per le specifiche analisi da svolgere sui campioni.

Successivamente, Unioncamere provvede alla progettazione e al coordinamento dei protocolli d'intesa con le Camere di Commercio per l'implementazione dei Piani esecutivi di vigilanza, anche avvalendosi di strutture proprie che operano in regime *in house* e di altri Enti qualificati del sistema camerale.

Per quanto concerne le attività espletate dalle Camere di commercio, quest'ultime svolgono le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa settoriale in materia di sicurezza dei prodotti, attraverso l'attuazione dei Piani di vigilanza concordati, come specificato nei protocolli d'intesa appena citati. In particolare, le Camere di commercio territorialmente competenti:

- svolgono il controllo visivo del prodotto individuato, eseguono una preliminare analisi dei documenti a corredo del medesimo, con l'ausilio di Organismi di valutazione della conformità e di laboratori accreditati per le specifiche prove;
- accertano gli illeciti e contestano le violazioni nelle materie espressamente previste dalla legge, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 ss.mm.ii.;
- segnalano le non conformità al Ministero, corredandole della prescritta documentazione, come specificata nei protocolli d'intesa.

A tal fine, risulta propedeutico per le Camere di Commercio:

- individuare l'Operatore economico presso il quale effettuare il controllo, utilizzando le procedure operative per il campionamento fornite da Unioncamere, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero;
- verificare che il prodotto non sia stato sottoposto a controllo da parte di altre Camere di commercio;
- verificare se il prodotto risulta indicato nelle piattaforme ICSMS e/o Safety Gate;
- ricostruire la catena commerciale per identificare gli Operatori economici che hanno immesso e/o messo a disposizione sul mercato il prodotto, con la relativa data di immissione;
- preparare il materiale per il prelievo dei campioni (sigilli, etc.).

Le segnalazioni pervenute al Ministero sono oggetto di analisi preliminare per valutare la presenza della documentazione tecnica necessaria ad attivare l'azione di sorveglianza del mercato. Una volta valutata tale documentazione a corredo della segnalazione, l'Operatore economico interessato è tenuto a conformare il prodotto risultato non conforme alla normativa di riferimento, attraverso l'implementazione delle misure correttive atte a garantire che il medesimo sia reso conforme ovvero ritirato dal mercato.

Nell'ipotesi di gravi non conformità, il Ministero provvede al divieto temporaneo di circolazione o intraprende provvedimenti restrittivi immediati, volti a tutelare rapidamente la salute e la sicurezza dei consumatori.

Nel caso di permanenza della non conformità rilevata, di mancato o inidoneo riscontro dell'Operatore economico ovvero dell'impossibilità di intervenire *ex post* sulla conformazione del prodotto, il Ministero provvede alla notifica di un provvedimento di divieto di circolazione, di ritiro e/o di richiamo del prodotto oggetto di contestazione, aggravato dell'attività amministrativa e sanzionatoria propria delle Camere di Commercio.

Nello svolgimento della sua attività, le Amministrazioni coinvolte si avvalgono delle piattaforme europee previste dal Regolamento (UE) 2019/1020, specificatamente al sistema di comunicazione ICSMS e di allerta rapida Safety Gate, per la comunicazione delle attività ed i relativi provvedimenti alla Commissione europea e agli Stati membri.

### **Istruzioni per la compilazione della segnalazione**

Di seguito, si forniscono indicazioni utili per la corretta compilazione dei singoli campi presenti nel modello unificato di segnalazione riportato in Allegato I.

Si precisa che, per la compilazione dei *form* relativi ai dati del prodotto è necessario verificare la corrispondenza univoca delle informazioni presenti nella Dichiarazione CE di conformità, nelle istruzioni d'uso e sulla marcatura CE.

#### **Dati Relativi al Prodotto**

- Tipologia di prodotto: è necessario indicare la categoria merceologica afferente al prodotto in modo da ricondurlo alla relativa direttiva/regolamento di armonizzazione;
- Denominazione: è necessario riportare la denominazione assegnata dal fabbricante al prodotto, riconducibile spesso al nome indicato sulla confezione ovvero nei documenti commerciali. Tale denominazione deve essere presente anche nella dichiarazione CE di conformità a corredo di un prodotto, la cui normativa di riferimento impone tale adempimento;
- Modello: è necessario indicare il nome e/o il codice del modello indicato dal fabbricante, al fine di individuare lo specifico prodotto in caso di più esemplari dello stesso;
- Codice-GTIN (EAN) / codice a barre: i codici a barre contengono i dati usati per scopi informativi o di *marketing*. Tali codici servono, inoltre, per la tracciabilità dei prodotti lungo il loro ciclo di vita.

#### **DATI RELATIVI AL FABBRICANTE**

In questa sezione è necessario riportare il nominativo e la ragione sociale del fabbricante, il suo indirizzo fisico - completo di numero civico, città e provincia - un recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata (accompagnato anche da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, soprattutto nell'eventualità di fabbricante estero) e, ove disponibile, il sito *web* della società costruttrice.

### **DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L'ACCERTAMENTO**

La sezione in parola è volta ad individuare la specifica CCIAA, il responsabile del procedimento, con i relativi contatti per uno scambio diretto, rapido ed agevole fra le due Amministrazione.

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

La descrizione del prodotto risulta necessaria, al fine di fornire una presentazione sommaria del prodotto nonché delle condizioni del suo ritrovamento, con evidenza della tipologia dei campioni selezionati e contestuale segnalazione di eventuali anomalie riscontrate sui medesimi.

### **DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE**

Con riguardo alle non conformità riscontrate è necessario riportare una breve descrizione sia di quelle rilevate rispetto alla direttiva ovvero al regolamento di riferimento (con riguardo alla relativa trasposizione nazionale), sia delle norme tecniche armonizzate indicate dall'Operatore economico direttamente sul prodotto e/o sulla documentazione a corredo dello stesso. Tale descrizione deve consentire la chiara e univoca individuazione delle problematiche riscontrate sia ad un primo esame visivo formale, condotto dalle Camere di Commercio, sia a seguito del controllo della documentazione fornita dall'Operatore economico nonché degli esiti delle analisi svolte sul campione in esame da parte di un Laboratorio accreditato.

# **ITER ISTRUTTORIO**

## **SEGNALAZIONE**

La Camera di commercio invia alla DIVISIONE VI una segnalazione di non conformità di un prodotto ricadente nell'ambito della Convenzione (Giocattoli – Direttiva 2009/48/CE; D.P. I. – Regolamento (UE) 2016/425; Prodotti elettrici – Direttiva 2014/35/UE; Sicurezza generale dei prodotti – Direttiva 2001/95/CE) secondo l'Allegato I.

## **ASSEGNAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

L'ufficio protocollo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy assegna la segnalazione pervenuta alla DIVISIONE VI che analizza ed approfondisce la medesima.

## **VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La DIVISIONE VI apre il procedimento ovvero rigetta la segnalazione pervenuta nel caso in cui la stessa sia carente degli elementi minimi richiesti per l'istruttoria della pratica.

## **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

La DIVISIONE VI avvia l'analisi del fascicolo completo, che contiene i principali atti dell'accertamento e tutti gli elementi utili all'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

### **SE il prodotto presenta delle non conformità:**

La DIVISIONE VI chiede all'operatore economico di implementare un piano di azioni correttivo per conformare il prodotto alle direttive di riferimento applicabili, comunicando alla Camera di Commercio competente le sopracitate azioni intraprese.

La DIVISIONE VI comunica agli altri Stati membri la procedura in esame attraverso il portale ICSMS.

**SE il prodotto comporta un rischio grave,** tale per cui non vengono garantiti i RESS (requisiti essenziali di salute e sicurezza) della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o comunque rappresenti un pericolo per i consumatori:

- la DIVISIONE VI dispone il ritiro del prodotto dal mercato ed notifica il medesimo sulla piattaforma *Single Digital Gateway*.
- Viene coinvolta la Camera di commercio territorialmente competente, al fine di verificare le azioni intraprese dall'operatore economico indirizzate al richiamo e al ritiro del prodotto dal mercato.

## **VALUTAZIONE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

La Camera di commercio, col supporto del laboratorio accreditato, valuta la documentazione integrativa fornita dall'operatore economico e fornisce una valutazione di merito sulla sicurezza e la conformità del prodotto in esame.

SE la documentazione risulta essere idonea ai fini della conformità della merce, la Divisione VI comunica l'avvenuta conformazione dei prodotti oggetto di esame e la conseguente chiusura del procedimento.

SE la documentazione risulta essere non idonea ai fini della conformità della merce in esame, la Divisione VI riesamina il caso, al

fine di addivenire agli eventuali provvedimenti di competenza (divieto di circolazione, ritiro e/o richiamo).